SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 290



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1999.

Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni . . . . Pag. 3

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1999.

Ammortamento e assegnazione, a titolo gratuito, di beni informatici . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 30 novembre 1999.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive rimodulazioni, concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste in alcune regioni dell'obiettivo 1 . . . . Pag. 8

ORDINANZA 30 novembre 1999.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999. (Ordinanza n. 3024) . . . . Pag. 9

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 novembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale, denominata «Majorpen» a base di amoxicillina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 12

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 13 ottobre 1999.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Dino Piero Giarda, prof. Giorgio Macciotta, on. Roberto Pinza, on. Natale D'Amico e on. Bruno Solaroli . . . . Pag. 13

DECRETO 6 dicembre 1999.

Nuove istruzioni per il servizio dei depositi definitivi gestito dalla Cassa depositi e prestiti . . . . Pag. 17

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 11 novembre 1999.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo dei «Ragazzi del '99», nel centenario della nascita, nel valore di L. 900 - € 0,46. . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 novembre 1999.

Variazione della titolarità di benefici previdenziali per talune società . . . . Pag. 19

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 5 agosto 1999.

Equipollenza delle lauree in economia bancaria, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ed economia assicurativa e previdenziale alla laurea in economia e commercio. Pag. 20

DECRETO 1° dicembre 1999.

Inserimento della regione Valle d'Aosta nell'elenco allegato al decreto ministeriale 27 luglio 1999, concernente: «Modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria». . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Assistance 2000 S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 01365) . . . . . . Pag. 21

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 1999.

Autorizzazione alla società Allstate Diretto - Assicurazioni danni S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni indicati al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01364). Pag. 22

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 3 dicembre 1999.

Circolare concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'unità di gestione del Centro decisionale nazionale per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. *Millennium Bug*). Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente Consulta evangelica, in Napoli/Secondigliano . . . . Pag. 31

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 ottobre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali concernente: «Istituzione di zone di riposo biologico al largo delle coste romagnole e marchigiano-romagnole». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1999) . . . . Pag. 31

Comunicato relativo alla deliberazione 6 agosto 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Rediser II, per il periodo 1996-1999. (Deliberazione n. 149/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 1999). . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 215

CAMERA DEI DEPUTATI

Bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1996 e annesse relazioni. Rapporti del comitato tecnico di controllo. (Art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659).

99A9408

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1999.

Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, recante «Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Considerata la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni per favorire l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e per incentivare l'utilizzo delle tecnologie dirette a realizzare la gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni;

EMANA

la seguente direttiva in materia di gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni:

1. *Premessa.*

Nel processo di generale e continua trasformazione delle pubbliche amministrazioni, l'innovazione tecnologica rappresenta un fattore di sviluppo e di razionalizzazione, oltre che di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dei servizi resi al cittadino-utente.

Perché tale cambiamento produca risultati effettivi è, tuttavia, indispensabile, da un lato, disporre di infrastrutture evolute, dall'altro, realizzare un'efficace azione di coordinamento, sia sul piano amministrativo-organizzativo che su quello tecnico-informatico, anche mediante l'adozione di direttive ed indirizzi in materia e di regole tecniche comuni ed aggiornate.

Occorre, inoltre, un ulteriore sforzo organizzativo, professionale e culturale che consenta di passare dalla concezione tradizionale di sistema informatico a quella di sistema informativo, consistente in un flusso di informazioni continuo e pluridirezionale, finalizzato a fornire il supporto conoscitivo alle attività decisionali.

Allorché, difatti, la gestione dell'insieme dei flussi informativi e, in particolare, documentali, viene affidata alla tecnologia informatica e telematica, questa non si presenta più quale mero strumento tecnico di automazione delle attività di ufficio (office automation) ma come vera e propria risorsa strategica, necessaria per la migliore efficacia delle politiche della singola amministrazione.

In questa prospettiva, i sistemi di protocollo informatico, nella loro versione più evoluta, comprendono talune funzioni innovative per la pubblica amministrazione. Oltre alla possibilità di protocollare i tradizionali documenti cartacei, è possibile anche: protocollare documenti elettronici; collegare direttamente al sistema di protocollo il sistema di archiviazione e conservazione dei documenti; garantire forme più efficaci di accesso agli atti amministrativi; fornire elementi utili ai fini delle attività di controllo di gestione; sperimentare applicazioni elettroniche della gestione dei flussi documentali (workflow) e del telelavoro.

La gestione elettronica dei flussi documentali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni risulta così finalizzata — oltre che al potenziamento dei supporti conoscitivi — al miglioramento dei servizi, alla trasparenza dell'azione amministrativa e al contenimento dei costi, secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa.

2. *Quadro normativo e tecnico.*

Nel periodo 1997-1999 è stata condotta un'azione coordinata di interventi che definiscono il quadro normativo e tecnico del nuovo sistema di gestione elettronica delle attività amministrative:

l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede che gli atti, dati e documenti, formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

l'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni;

la delibera dell'AIPA del 30 luglio 1998, n. 24, che definisce le regole tecniche sull'archiviazione ottica;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, recante «Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica», che fissa criteri e modalità per la gestione elettronica dei documenti, consente la interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche e l'accesso esterno al sistema documentario, compatibilmente con le norme sulla tutela dei dati personali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513»;

la circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) 26 luglio 1999, n. 22, che detta le modalità per presentare le domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori;

Il quadro normativo e tecnico sarà completato — a norma dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 — con l'imminente emanazione delle regole e criteri relativi alle operazioni di registrazione di protocollo.

3. *Coordinamento amministrativo e tecnico.*

Il coordinamento delle iniziative — sia all'interno dell'amministrazione, sia tra le diverse amministrazioni — costituisce, senza dubbio, un fattore critico di successo del processo di innovazione in atto.

È necessario, pertanto, che ciascuna amministrazione individui strutture di coordinamento esistenti o istituisca specifiche strutture o gruppi di lavoro cui affidare l'attuazione della normativa indicata, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di protocollo e di gestione informatica dei documenti.

La piena responsabilità e sensibilità da parte degli organi di vertice delle amministrazioni è indispensabile per l'attuazione di soluzioni che incideranno anche profondamente sul tessuto organizzativo.

A tal fine è necessario, in sede di definizione delle priorità e degli obiettivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che si proceda da parte degli organi di direzione politica ad attribuire alle sopra indicate strutture, specifici obiettivi finalizzati all'attuazione della presente direttiva. I risultati ottenuti nell'esecuzione dei progetti relativi a detti obiettivi saranno valutati ai fini della corresponsione delle indennità di risultato.

Tra i compiti da affidare alle strutture di coordinamento o ai gruppi di lavoro dovranno essere inclusi i seguenti:

indicazione dei principali interventi di trasformazione organizzativa da introdurre ai fini dell'automazione della gestione documentale (individuazione delle grandi aree organizzative omogenee; costituzione dei servizi per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali e degli archivi; individuazione delle risorse umane da qualificare ai fini dell'automazione della gestione documentaria);

elaborazione di piani integrati e coordinati di classificazione e conservazione che assicurino il rispetto di criteri uniformi per ciascuna amministrazione e definizione dei costi di realizzazione e dei benefici organizzativi e operativi che derivano dall'attuazione del nuovo sistema di gestione elettronica dei documenti;

elaborazione di programmi di gestione del cambiamento organizzativo a supporto dell'innovazione tecnologica;

definizione di sistemi di monitoraggio specifico volti alla verifica dello stato di attuazione dei progetti e alla valutazione dei risultati ottenuti in termini di contenimento dei costi e di aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Ai fini dell'attuazione della presente direttiva e per il coordinamento delle conseguenti iniziative, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito organismo, denominato «Comitato per l'innovazione tecnologica nelle procedure amministrative» con i seguenti compiti:

assicurare pieno coordinamento per l'attuazione delle iniziative oggetto della presente direttiva, anche mediante l'adozione di indirizzi e criteri guida destinati alle strutture di coordinamento individuate presso ciascuna amministrazione;

dare impulso alle attività progettuali e organizzative necessarie;

diffondere informazioni e documentazione sulle esperienze più significative;

svolgere attività di monitoraggio sui progetti già realizzati o in corso di realizzazione.

Il comitato sarà composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, del Dipartimento per la funzione pubblica, dell'AIPA, del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Conferenza unificata.

4. *Adempimenti delle amministrazioni.*

L'attuazione dell'iniziativa presuppone che le amministrazioni, oltre a predisporre le opportune risorse tecnologiche, avviino cambiamenti di natura strutturale e organizzativa, che includono:

l'individuazione e la nomina tra i dirigenti e i funzionari in organico di un responsabile del protocollo informatico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998, in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica e, naturalmente, di un'adeguata sensibilità all'utilizzo delle tecnologie informatiche;

l'individuazione — prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998, citato — delle grandi aree organizzative omogenee nel cui ambito operi un unico sistema di protocollo;

la costituzione, prevista dall'art. 12 del medesimo decreto, di una specifica struttura per la gestione del protocollo informatico (il «Servizio per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali e degli archivi»);

l'attivazione di un capillare programma di sensibilizzazione e di formazione, che in questo contesto assume un rilevante significato culturale.

Le amministrazioni sono quindi chiamate a intervenire direttamente nella fase attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998 per lo sviluppo del «governo elettronico» nelle pubbliche amministrazioni, anche nella prospettiva del loro effettivo ingresso nella rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati dipende, innanzi tutto, dalla capacità di progettare in ciascuna amministrazione un vero e proprio programma di interventi di natura organizzativa e tecnologica, correttamente dimensionato alle effettive esigenze operative.

5. *La definizione delle grandi aree organizzative omogenee.*

Per la corretta determinazione delle aree di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998 è necessario individuare settori dell'amministrazione che, per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentino esigenze di gestione della documentazione tendenzialmente omogenee.

Ciascuna amministrazione valuterà la rispondenza delle strutture esistenti ai criteri di omogeneità da utilizzare ai fini dell'individuazione delle aree.

Gli uffici periferici dello Stato e gli enti locali potranno prevedere un'unica area, salvo casi di particolare complessità organizzativa. In questo modo è possibile arrivare all'attesa diminuzione e semplificazione dell'insieme dei sistemi di protocollo oggi esistenti.

Poiché le varie aree non dovranno essere considerate come aree chiuse sarà necessario definire possibilità e modalità di accesso ai sistemi da parte di utenti esterni, nonché le possibili interazioni tra i sistemi informatici di protocollo e di gestione documentale di aree diverse.

Nei casi in cui un'amministrazione individui al proprio interno diverse aree per la gestione dei flussi documentali, occorre prevedere la possibilità non solo di accedere da ciascuna area a più sistemi di protocollo ma anche di adottare forme di cooperazione tra sistemi, allo scopo di fornire alle varie unità organizzative una visione integrata.

6. *Principi base in materia di classificazione e fascicolazione dei documenti.*

La definizione e l'applicazione di sistemi di classificazione di archivio — a cura delle singole amministrazioni — rappresentano il presupposto indispensabile per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi di gestione informatica dei flussi documentali. L'obiettivo è la costruzione di un sistema integrato di informazioni sui documenti.

La classificazione si presenta come uno schema generale di voci logiche, articolate in modo tendenzialmente gerarchico e stabilite in modo uniforme, che identificano le funzioni e le attività di ciascuna amministrazione. Tali voci non dovrebbero identificarsi con la struttura organizzativa in quanto quest'ultima può essere soggetta a trasformazioni.

Tra le finalità perseguite dalla classificazione, vi sono:

la definizione dei criteri di formazione e di organizzazione dei fascicoli, dei dossier e delle serie di documenti tipologicamente simili (circolari, verbali, registri contabili ecc.);

il reperimento dei documenti in relazione all'insieme della produzione documentaria riferita ad una specifica attività o ad un procedimento amministrativo;

la realizzazione delle operazioni di selezione dei documenti archivistici ai fini della loro conservazione ovvero della loro distruzione.

Nell'ambito di un'amministrazione o di aree organizzative omogenee della medesima, il sistema di classificazione può prevedere, secondo modalità uniformi:

voci che corrispondono alle funzioni caratterizzanti l'area stessa (voci di primo livello);

voci che identificano le attività per ciascuna funzione (voci di livello successivo);

collegamento con i tempi e le modalità di conservazione dei fascicoli ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998;

eventuale riferimento alle modalità di accesso nel rispetto della tutela dei dati personali.

I livelli finali così definiti costituiranno l'elemento logico di aggregazione di tutti i documenti attinenti ad una medesima tipologia di attività, organizzati in fascicoli relativi a materie, procedimenti, singoli affari nei quali si esplica in concreto l'attività identificata.

7. *Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e flussi documentali.*

Le nuove prospettive dell'interconnessione e della piena interoperabilità tra i sistemi informativi pubblici — al centro della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni — conferiscono una dimensione ancor più ampia agli obiettivi ed agli indirizzi oggetto della presente direttiva che, pertanto, si pone in rapporto di continuità con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995, avente ad oggetto la realizzazione dell'infrastruttura telematica pubblica.

In questo quadro il protocollo informatico si caratterizza quale progetto intersettoriale, strettamente connesso all'attuazione della rete unitaria.

In una pubblica amministrazione effettivamente integrata, difatti, gli interlocutori di un sistema di protocollo informatico sono — oltre agli utenti interni all'area organizzativa omogenea a cui il sistema fa riferimento e agli utenti delle altre aree organizzative omogenee — gli utenti esterni all'organizzazione.

Nel documento di indirizzo GEDOC, disponibile sul sito web dell'Autorità per l'informatica (www.aipa.it), tali aspetti sono stati inquadrati nell'ambito della configurazione organizzativa denominata «protocollo federato».

Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998 il principio del «non isolamento» dei sistemi di protocollo informatico è affermato con chiarezza negli articoli 10 e 11 riguardanti l'accesso esterno, sia da parte delle altre amministrazioni che dei soggetti esterni interessati ai relativi procedimenti amministrativi.

In particolare, l'accesso esterno tra le pubbliche amministrazioni deve avvenire secondo le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria, in relazione a funzioni minime di accesso fornite dall'amministrazione che gestisce il sistema di protocollo informatico (art. 11).

Per quanto riguarda i soggetti esterni, l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998 prevede sia un collegamento esplicito tra gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e il sistema di gestione informatica dei flussi documentali, sia la possibilità di accesso diretto da parte dell'interessato, preceduto quest'ultimo dalla definizione delle modalità tecniche ed organizzative volte a garantire la riservatezza della persona e l'identificazione certa del soggetto che effettua l'accesso (comma 3).

8. *Iniziative di formazione professionale in materia.*

L'impegno necessario per l'attuazione dei sistemi di gestione dei flussi documentali richiede interventi di riqualificazione e formazione professionale.

Al riguardo l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il Formez provvederanno agli interventi di formazione per le seguenti figure professionali coinvolte nel processo di gestione informatica dei documenti:

responsabili della reingegnerizzazione dei processi legati alla protocollazione informatica;

responsabili degli uffici di protocollo informatico;

operatori di protocollo informatico;

responsabili delle altre strutture utenti del protocollo informatico.

I percorsi formativi previsti per le diverse figure professionali prevedono l'acquisizione delle conoscenze organizzative, archivistiche e informatiche indispensabili per l'utilizzo efficace degli strumenti necessari alla gestione informatizzata dei documenti.

La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Per le regioni e gli enti locali territoriali costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa. Può rappresentare schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Roma, 28 ottobre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 298

99A10589

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1999.

Ammortamento e assegnazione, a titolo gratuito, di beni informatici.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, con il quale è stata conferita la delega a svolgere, tra l'altro, i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici e telefonici presso le pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni per promuovere l'attuazione dell'art. 17, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

EMANA

la seguente direttiva:

L'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dispone che - ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione ed aggiornamento degli inventari - il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

L'art. 17, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dispone, altresì, che i beni e le apparecchiature di natura informatica appartenenti alle amministrazioni, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, siano alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

I rinvii normativi contenuti nelle citate disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127, si riferiscono alla disciplina della contabilità di Stato e, pertanto, si deve ritenere che tali disposizioni siano rivolte alle amministrazioni dello Stato.

In attesa dell'approvazione di modifiche alle norme in esame, che il Governo intende introdurre con uno dei disegni di legge collegati alla legge finanziaria per l'anno 2000 - modifiche volte, tra l'altro, ad abbreviare il termine di ammortamento dei beni in questione - le amministrazioni dello Stato in indirizzo, considerando che il periodo di cinque anni previsto dalla legge è da ritenersi termine massimo e tenuto conto della rapida obsolescenza dei beni informatici, sono invitate a procedere con sollecitudine alla rilevazione del patrimonio informatico divenuto inadeguato alle funzioni cui era destinato, ed alla relativa comunicazione al Provveditorato generale dello Stato, onde consentire l'espletamento delle procedure previste dal citato art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il Provveditorato generale dello Stato, con particolare riferimento ai personal computer ed alle altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, valuterà, per singole categorie di beni e per singola tipologia di modello, se autorizzare in via preventiva l'esonero dall'esperimento delle procedure di alienazione a titolo oneroso, in modo da consentire alle amministrazioni di procedere alla diretta cessione di tali beni in proprietà alle istituzioni scolastiche. Queste ultime, essendo istituzioni pubbliche, potranno iscrivere nei propri inventari i beni ceduti senza diminuzione del patrimonio erariale. In ogni caso, ove il procedimento di alienazione risultasse infruttuoso, le singole amministrazioni procederanno direttamente all'assegnazione dei beni ai soggetti richiedenti.

Sin d'ora e, comunque, in attesa della conclusione del procedimento di alienazione, le amministrazioni medesime potranno acquisire le richieste dei soggetti eventualmente assegnatari a titolo gratuito.

Le altre amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, attiveranno i procedimenti di dismissione dei beni di natura informatica secondo le finalità perseguite dall'art. 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 5 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 299

99A10590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 30 novembre 1999.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive rimodulazioni, concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste in alcune regioni dell'obiettivo 1.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, recante interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria, Molise e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle ordinanze n. 2630 del 24 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 e n. 2878 del 20 ottobre 1998;

Visto che, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 2878/1998, il Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile provvede, con proprio provvedimento, alla rimodulazione del programma di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 2621/1997 ridefinendo l'importo di ciascun intervento, tenuto conto dei progetti già approvati, individuando i soggetti attuatori degli interventi stessi sulla base delle esigenze evidenziatesi in corso di attuazione del programma e della nuova ripartizione delle risorse;

Visto che nel programma degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621/1997, rimodulato con il decreto 2 agosto 1999, integrato dal decreto 13 agosto 1999, rientra anche l'intervento di completamento del consolidamento del costone dell'Armo nel comune di Lauria (Potenza), per il quale è previsto un finanziamento complessivo di lire 5.000 milioni;

Visto il parere formulato dal comitato tecnico amministrativo, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621/1997, con voto n. 123 nella seduta del 22 ottobre 1999 sul progetto esecutivo presentato dal comune di Lauria, approvato per l'importo complessivo di lire 12.800 milioni;

Considerato che inoltre il secondo stralcio del piano di cui all'ordinanza n. 2847/1998 comprende un intervento sul costone dell'Armo nell'abitato di Lauria, di cui è soggetto attuatore lo stesso comune, per un importo di lire 2.000 milioni a valere sui fondi di cui alla medesima ordinanza;

Ritenuto che, per garantire la riduzione uniforme del rischio in tutte le parti dell'abitato sottostante al costone roccioso, notevolmente esposto, come verificatosi in occasione dell'evento sismico del 9 settembre 1998, è opportuno realizzare l'intero intervento in luogo dello stralcio prospettato dal comitato tecnico amministrativo limitato al finanziamento disponibile, e che quindi vanno assicurati tutti i fondi nazionali e comunitari necessari ad eseguire l'intero intervento;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto nel programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, come rimodulato dal decreto 2 agosto 1999, integrato dal decreto 13 agosto 1999, il finanziamento per l'intervento di sistemazione del costone dell'Armo nel comune di Lauria (Potenza), è così definito:

Fondi D.P.C. L. 120/87 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre amministrazioni (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)
0	6.400	6.400	0	12.800

Art. 2.

Al maggiore onere conseguente alla rimodulazione di cui al precedente articolo, pari a lire 3.900 milioni per la parte relativa ai fondi del Dipartimento della protezione civile, si fa fronte quanto a lire 2.000 milioni con le somme previste nel programma citato in premessa di cui all'ordinanza n. 2847/1998 e quanto a lire 1.900 milioni a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base n. 6.2.1.2, capitolo 7615, del centro di responsabilità n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999, mentre per la parte del contributo comunitario pari a ulteriori lire 3.900 milioni si fa fronte con le disponibilità derivanti dai ribassi d'asta sull'intero programma per la parte finanziata attraverso il contributo comunitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A10579

ORDINANZA 30 novembre 1999.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999. (Ordinanza n. 3024).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1999, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1999 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 in data 23 novembre 1999;

Viste le note della regione Sardegna e della prefettura di Cagliari in data 22 novembre 1999;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

L'elenco dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 è il seguente: Assemini, Uta, Capoterra, Decimomannu, Villasor, San Vito, Muravera, Villaspeciosa, Villaputzu, Decimoputzu, San Sperate, Elmas, Samatzai, Serrenti, Monastir, Ortacesus, Pimentel, Nuraminis, Pabillonis, Sardara, Serramanna, San Gavino, Samassi, Sanluri, Furtei, Guammaggiore, Castiadas, Ballao.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Sardegna è nominato commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati al prefetto di Cagliari. Il commissario delegato per l'espletamento dei propri compiti può nominare un vice commissario e si può avvalere dei competenti uffici della regione e degli enti locali.

2. Il commissario delegato per gli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 adotta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel limite delle disponibilità di cui all'art. 4, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, per la sistemazione urgente dei corsi d'acqua e dei versanti individuando, altresì, gli enti attuatori. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

3. Il piano comprende anche le opere necessarie, ancorché ricadenti in comuni diversi di quelli di cui al comma 2, a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

Art. 3.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Il commissario delegato approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415 art. 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'art. 2 è assegnata al commissario delegato la somma di lire 15 miliardi a valere sull'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie statali, comunitarie, regionali e degli enti locali.

Art. 5.

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive è assegnato al commissario delegato un contributo di lire 5 miliardi. Il commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.

2. La somma di cui al comma 1 è posta a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possono essere utilizzate per gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 6.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, è assegnato in contributo mensile fino a L. 600.000 per il periodo necessario e comunque non oltre il 30 giugno 2000, applicandosi i criteri di cui all'allegato *A* che è parte integrante della presente ordinanza.

2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1, provvede il commissario delegato che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione dai comuni stessi della documentazione necessaria.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità finanziarie di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Il dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 8.

1. Il commissario delegato, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 9.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata al prefetto di Cagliari la somma di lire 1 miliardo.

2. La somma di cui al comma 1 è posta a carico dell'unità previsionale di base di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi di cui alle premesse, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 gennaio 2000 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori dei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza che, dal 12 al 13 novembre 1999, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti

a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazioni degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 31 dicembre 1999.

3. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 12 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. L'onere relativo, valutato in lire 200 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 12 novembre 1999 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale sono sospesi, a decorrere dal 12 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, connessi all'accertamento e alla riscossione di imposte e tasse, erariali, regionali e locali, nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 12 novembre 1999 nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, nonché a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nelle stesse aree.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis,* 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1 n. 4, del codice civile.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 12 novembre 1999 ed il 30 gennaio 2000. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 2000, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

Art. 12.

1. Il commissario delegato può impegnare le somme relative alla attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMLIARI

Art. 1.

1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.

Art. 2.

1. Il comune trasmette al commissario delegato, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 1, comma 1, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

2. Il commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

Art. 3.

1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

ALLEGATO *B*

Al sig. sindaco del comune di ....

Il sottoscritto ...., nato a ...., il .... residente in .... comune di ...., località .... via .... n. ...... codice fiscale .... avendo avuto l'alloggio, di via .... n. ...... di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;

Chiede:

Di beneficiare del contributo mensile previsto dell'art. ...., dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. ...... del .... per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare;

A tal fine dichiara:

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

1) che alla data del 12 e 13 novembre 1999 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in comune di .... località .... via .... n. ......;

2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. ...... del ....;

3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è così composto:

.... ;
.... ;
.... ;
.... ;
.... ;
.... ;

4) che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante:

affitto in altro alloggio situato in comune di .... via .... n. ......;

oppure

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) in comune di .... via .... n. ......;

4) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno ...., per un periodo di mesi ....

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

......................, il ....

Firma
....

99A10578

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 novembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale, denominata «Majorpen» a base di amoxicillina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 318 del 2 giugno 1999, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999, nel quale la titolarità dell'A.I.C. della specialità medicinale denominata «Majorpen» viene trasferita dalla Wyeth Lederle S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), alla Ipso Pharma S.r.l., con sede in Episcopia (Potenza);

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Majorpen», a base di amoxicillina, della Ipso Pharma S.r.l., con sede in Episcopia (Potenza), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione «125» sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 023108121, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 17 luglio 1998, con cui la Wyeth Lederle S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Majorpen», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, al prezzo al pubblico di L. 3.000, calcolato su quello della specialità medicinale di riferimento denominata «Amoxicillina», della Italfarmaco S.p.a., nella confezione sciroppo 2,5% 100 ml, A.I.C. n. 030140040/G, avente la stessa quantità di principio attivo, medesimo dosaggio e identica forma farmaceutica;

Rilevato che la Italfarmaco S.p.a., ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, Foglio delle inserzioni n. 150-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, pari a L. 3.400 I.V.A., compresa della specialità medicinale «Amoxicillina» nella forma farmaceutica e confezione sciroppo 2,5% 100 ml, A.I.C. n. 030140040/G;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 maggio 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Majorpen» della Wyeth Lederle S.p.a., nella forma farmaceutica e confezione «125» sciroppo 100 ml, al prezzo al pubblico di L. 3.400 comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo, al pari dell'identico già presente in prontuario;

Vista la nota del 16 settembre 1999, con la quale la Ipso Pharma S.r.l., chiede che il provvedimento di riclassificazione, relativo alla specialità medicinale «Majorpen», venga rilasciato a proprio nome;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Majorpen», a base di amoxicillina, della Ipso Pharma S.r.l., con sede in Episcopia (Potenza), nella forma farmaceutica e confezione «125» sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 023108121, è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo di L. 3.400 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 139

99A10595

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 ottobre 1999.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Dino Piero Giarda, prof. Giorgio Macciotta, on. Roberto Pinza, on. Natale D'Amico e on. Bruno Solaroli.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte del conti;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, relativo alle attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino del CIPE;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla Consip S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 concernente il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1995, con il quale il dott. Carlo Azeglio Ciampi è stato nominato Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 21 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1999 concernente l'accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Azeglio Ciampi dalla carica di Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la nomina nella medesima carica del prof. Giuliano Amato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale il dott. Stefano Cusumano è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1999 concernente la revoca della nomina a Sottosegretario di Stato del dott. Stefano Cusumano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale l'on. Natale D'Amico è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale il prof. Dino Piero Giarda è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale il prof. Giorgio Macciotta è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale l'on. Laura Pennacchi è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1999, con il quale sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Laura Pennacchi dalla carica di Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale l'on. Roberto Pinza è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1999, con il quale l'on. Bruno Solaroli è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere daI 27 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati a rispondere, per le materie di rispettiva competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe. Al fine di stabilire una utile continuità di rapporti con commissioni e sottocommissioni dei due rami del Parlamento si delega specificatamente:

il prof. Dino Piero Giarda, il prof. Giorgio Macciotta, l'on. Bruno Solaroli, l'on. Natale D'Amico e l'on. Roberto Pinza per seguire presso le competenti commissioni della Camera e del Senato i progetti di legge riguardanti la finanza regionale e locale, il bilancio dello Stato, la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio;

il prof. Dino Piero Giarda per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti in materia di federalismo fiscale;

il prof. Giorgio Macciotta per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti riguardanti enti pubblici, attività produttive e alcuni aspetti finanziari internazionali;

l'on. Roberto Pinza per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti riguardanti il settore del credito e del risparmio, il mercato dei valori mobiliari e l'assetto normativo delle partecipazioni azionarie dello Stato; inoltre, l'on. Roberto Pinza è delegato a seguire, in seno alle commissioni del Senato e della Camera competenti per materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali interessanti i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi;

l'on. Natale D'Amico per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti riguardanti il settore degli interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse e le questioni relative al bilancio comunitario;

l'on. Bruno Solaroli per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego, il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della spesa pubblica, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione del personale ed alla revisione dei sistemi di controllo, e i provvedimenti relativi alla riforma del sistema previdenziale; inoltre, l'on. Bruno Solaroli è delegato a seguire i provvedimenti riguardanti le problematiche connesse all'unificazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al relativo processo di attuazione.

3. Inoltre, sono delegati in via principale e secondo la successione sotto indicata:

per seguire in seno alla commissione affari costituzionali del Senato i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, l'on. Bruno Solaroli;

per seguire in seno alla commissione lavoro pubblico e privato della Camera i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, l'on. Bruno Solaroli;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio della Camera, e in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, il prof. Giorgio Macciotta, l'on. Bruno Solaroli, il prof. Dino Piero Giarda, l'on. Roberto Pinza, l'on. Natale D'Amico;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, l'on. Bruno Solaroli, l'on. Natale D'Amico, il prof. Dino Piero Giarda, il prof. Giorgio Macciotta; l'on. Roberto Pinza;

per seguire, in seno alle commissioni bilancio nonché in seno alle commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera, i progetti di legge riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il prof. Dino Piero Giarda, il prof. Giorgio Macciotta, l'on. Bruno Solaroli, l'on. Roberto Pinza, l'on. Natale D'Amico;

per seguire, in seno alle commissioni del Senato e della Camera competenti in materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali interessanti i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi, l'on. Roberto Pinza;

per seguire, in seno alle commissioni del Senato e della Camera competenti in materia, la finanza regionale e locale, il prof. Dino Piero Giarda, il prof. Giorgio Macciotta, l'on. Natale D'Amico, l'on. Bruno Solaroli.

Inoltre, l'on. Macciotta è delegato a seguire i lavori della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della conferenza Stato-città ed autonomie locali e della conferenza unificata.

4. La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

5. Salvo quanto sopra stabilito per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

prof. Dino Piero Giarda:

A) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, relativamente:

1) all'Ispettorato generale di finanza;

2) all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;

3) all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

B) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) alla direzione I, con particolare riferimento alla elaborazione dei documenti di programmazione economica, andamento del sistema economico, flussi di cassa, fabbisogno del settore statale;

2) alla direzione II, con particolare riferimento alla gestione del debito pubblico.

Al prof. Dino Piero Giarda è delegato il compito specifico di coordinare tutte le attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita, che compongono il fabbisogno del settore statale e dei conseguenti effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, riferendo al riguardo alle competenti commissioni parlamentari. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del tesoro in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi.

Il prof. Dino Piero Giarda è altresì delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti;

prof. Giorgio Macciotta:

A) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, relativamente:

1) all'Ispettorato generale per gli affari economici;

B) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, relativamente:

1) al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

2) al Servizio per la programmazione negoziata;

3) al Servizio centrale di segreteria del CIPE.

Il prof. Giorgio Macciotta è delegato a seguire le politiche tariffarie in connessione con le attribuzioni del CIPE in tale materia.

Il prof. Giorgio Macciotta è delegato per le questioni relative alla politica della montagna e in particolare a coordinare l'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Il prof. Giorgio Macciotta e l'on. Solaroli sono congiuntamente delegati ad effettuare il monitoraggio delle procedure relative alla programmazione negoziata al fine di individuare i provvedimenti e le azioni necessarie alla loro ulteriore semplificazione ed accelerazione;

on. Roberto Pinza:

A) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) alla direzione I, con particolare riferimento alle partecipazioni finanziarie pubbliche e alla gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

2) alla direzione III, con particolare riferimento agli affari economici e finanziari internazionali;

3) alla direzione IV, con particolare riferimento al sistema creditizio e finanziario, Consob, fondazioni bancarie;

4) alla direzione V, con particolare riferimento al contenzioso valutario;

5) alla direzione VI, con particolare riferimento agli interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici ed attività produttive;

on. Natale D'Amico:

A) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, relativamente:

1) al Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

B) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, relativamente:

1) all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

C) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) alla direzione III, con particolare riferimento agli affari economici per i crediti all'esportazione e gli aiuti allo sviluppo.

L'on. Natale D'Amico è delegato altresì a seguire le problematiche relative alle politiche di sviluppo territoriale per i profili connessi con le politiche dei fondi strutturali comunitari nonché ad occuparsi della materia riguardante il bilancio dell'Unione europea, ivi compresa la partecipazione alle riunioni in sede comunitaria;

l'on. Bruno Solaroli:

A) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, relativamente:

1) all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

2) all'Ispettorato generale per la spesa sociale;

3) al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

4) all'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato;

5) all'Ispettorato generale per gli enti disciolti;

6) al Centro nazionale di contabilità pubblica.

L'on. Bruno Solaroli è altresì delegato a sovrintendere sotto il profilo scientifico all'attività del Centro nazionale di contabilità pubblica;

B) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

C) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, relativamente:

1) al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

D) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

L'on. Bruno Solaroli è inoltre delegato a seguire il processo di unificazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e i connessi provvedimenti, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e integrazione dei sistemi informativi e a quelli di centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti.

Nel corso dell'anno 2000 l'on. Solaroli è inoltre delegato al coordinamento e monitoraggio delle azioni relative all'attuazione della manovra di finanza pubblica in materia di dismissioni di immobili, centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione di diretta competenza del Tesoro.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti o i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni previste da disposizioni legislative di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni in materia di pubblica finanza;

e) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

f) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

g) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

h) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

i) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c),* numeri da 1 a 5, della legge n. 421 del 1991.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 73

99A10610

DECRETO 6 dicembre 1999.

Nuove istruzioni per il servizio dei depositi definitivi gestito dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197, concernente la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;

Visto gli articoli 2, secondo comma, e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, relativo al riordino della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1954, di approvazione delle istruzioni per il servizio dei depositi definitivi, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che ha determinato le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero e ha dettato disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1999, relativo al riordino dello stesso Ministero;

Vista la comunicazione del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 78579, del 19 luglio 1999, con la quale è stato autorizzato l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta per gli atti relativi alla procedura dei depositi definitivi;

Vista la comunicazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - n. 995526 del 6 agosto 1999, con la quale si autorizza l'impiego del modello unificato 125-*bis*/T;

Sentita la Banca d'Italia;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla revisione e al coordinamento delle predette istruzioni sia per la semplificazione della procedura di costituzione dei depositi definitivi, sia al fine di sviluppare l'efficienza complessiva del servizio, tenuto conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione ministeriale e delle innovazioni tecnologiche introdotte;

Decreta:

Art. 1.

Ruolo delle direzioni provinciali dei servizi vari

1. Le attribuzioni, amministrative e contabili, relative al servizio dei depositi definitivi gestito dalla Cassa depositi e prestiti sono demandate, nell'ambito di ciascun Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle direzioni provinciali dei servizi vari, che vi provvederanno avvalendosi dei supporti informatici in dotazione e sulla base delle direttive emanate dalla Cassa stessa, d'intesa con il Dipartimento dell' amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.

2. Per la provincia di Roma, il servizio è gestito direttamente dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Nuova procedura di costituzione dei depositi definitivi

1. I depositi definitivi gestiti dalla Cassa depositi e prestiti, in contanti o in buoni postali fruttiferi, sono costituiti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e, per la provincia di Roma, presso la tesoreria centrale dello Stato.

2. A tal fine è adottato il modello 125-*bis*/T, che unifica il nuovo schema di domanda di iscrizione del deposito (mod. *A*) e la distinta di versamento dei valori.

3. Per l'iscrizione di un deposito definitivo il depositante, utilizzando il modello unificato 125-*bis*/T, presenta la domanda e provvede al contestuale versamento dei valori, compreso l'eventuale importo per bollo, presso gli uffici indicati, ricevendone quietanza; quest'ultima è documento valido per attestare sia la presentazione della domanda di iscrizione sia l'effettuazione del deposito nonché l'eventuale assolvimento del bollo in modo virtuale, nei casi in cui è effettivamente pagato.

4. Il modello 125-*bis*/T è altresì utilizzato per i versamenti d'ufficio, in sostituzione degli ordini di riscossione e di ricevimento.

5. Sono soppressi i modelli cat. I, n. 1 (dichiarazione per deposito in numerario), n. 2 (dichiarazione per deposito in effetti pubblici), n. 3 (ordine di riscossione) e n. 4 (ordine di ricevimento).

Art. 3.

Bollo virtuale

1. L'assolvimento dell'imposta di bollo per gli atti relativi alla procedura depositi definitivi, qualora dovuta, avviene in modo virtuale, versando l'importo corrispondente, che il depositante dovrà indicare nell'apposito spazio del modello 125-*bis*/T, insieme ai valori da depositare.

2. Le somme relative all'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, saranno versate all'Erario a cura degli uffici centrali della Cassa depositi e prestiti, con cadenza bimestrale.

Art. 4.

Compiti delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato trasmettono tempestivamente ai Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzioni provinciali dei servizi vari, insieme all'originale del modello 125-*bis*/T, gli estratti delle quietanze rilasciate in relazione a ciascun deposito.

2. Per i depositi in contanti, gli uffici della Banca d'Italia rilasciano una sola quietanza (modello 81-*septies*/T), contenente l'indicazione dell'importo totale riscosso, con annotazione dell'eventuale importo versato per bollo virtuale.

3. Per i depositi in buoni postali fruttiferi, dagli stessi uffici è rilasciata quietanza per il ricevimento dei titoli (modello 8 cat. I); inoltre, nel caso di pagamento del bollo in modo virtuale, è emessa un'ulteriore, specifica quietanza (modello 81-*septies*/T) con i dati di riferimento al medesimo deposito.

4. Le direzioni provinciali dei servizi vari provvedono alla verifica della correttezza e completezza della compilazione del modello 125-*bis*/T, sia per la parte relativa alla domanda (mod. *A*), sia per ciò che concerne l'obbligo o meno di pagamento del bollo e la congruità del relativo importo.

Art. 5.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto e, in particolare, l'art. 37, commi secondo, terzo e settimo, l'art. 38, l'art. 39 e l'art. 48, commi secondo e terzo, delle Istruzioni approvate con il citato decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1954.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A10594

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 1999.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo dei «Ragazzi del '99», nel centenario della nascita, nel valore di L. 900 - € 0,46.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in Società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in Società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi dei «Ragazzi del '99», nel centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo commemorativo dei «Ragazzi del '99», nel centenario della nascita, nel valore di L. 900 - € 0,46.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 45.000» «€ 23,24».

La vignetta, rievocando le caratteristiche di una cartolina d'epoca, raffigura un militare il cui profilo si ripete a ricordare la moltitudine dei giovani soldati, della classe 1899, arruolati nella prima guerra mondiale. Completano il francobollo la leggenda «RAGAZZI DEL '99», la scritta «ITALIA» ed il valore «900» «€ 0,46».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10582

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 1999.

Variazione della titolarità di benefici previdenziali per talune società.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 99, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto lart. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con la legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

Visto l'art. 2, comma 29, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha esteso la possibilità di richiedere i benefici medesimi a tutti i casi previsti dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 6 novembre 1997, relativo all'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto in particolare l'art 1 del decreto ministeriale sopracitato che autorizza l'INPS a corrispondere i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

alla S.I.D.A.L. S.r.l. per 15 lavoratori di Livorno, 9 di Campi Bisenzio (Firenze), 9 di Sarzana (La Spezia), 8 di Empoli (Firenze), 6 di Viareggio (Lucca), 6 di Capannori (Lucca), 8 di Ospedaletto (Pisa), tutti ex Modis;

alla Dis.Pr.Al. S.r.l. Unipersonale per 20 lavoratori ex Iperdis di Massa;

alla Cometa S.r.l. Unipersonale per 11 lavoratori di Livorno e 13 di Viareggio (Lucca), tutti ex Iperdis;

alla Giove S.r.l. per 10 lavoraton di Livorno, 20 di Viareggio (Lucca), tutti ex Iperdis;

Viste le domande presentate dalla Società Zona Market S.r.l., Società Alfa S.n.c. di Lombardi G. & C, Società So.Ge.Co. di Signorini Paolo & C. S.n.c, Società Labronica supermercati di Colomba Mauro & C. S.n.c., volte a subentrare rispettivamente alla società S.I.D.A.L. S.r.l., Società Dis.Pr.Al. S.r.l unipersonale, Società Cometa S.r.l. Unipersonale, Società Giove S.r.l., nell'ammissione ai benefici previsti dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Viste le certificazioni notarili attestanti il trasferimento del contratto di affitto d'azienda delle società di cui al capoverso precedente;

Visto il verbale di accordo tra la società S.I.D.A.L. S.r.l., la società Foods - Italy S.r.l., la società Zona Market S.r.l. e le OO.SS.LL. in cui le parti hanno convenuto che la società Zona Market S.r.l. subentrerà con contratto di affitto d'azienda nella gestione delle attività commerciali già esercitate dalla società S.I.D.A.L. S.r.l. in Livorno, Sarzana (La Spezia), Capannori (Lucca), Empoli (Firenze), Viareggio (Lucca), Campi Bisenzio (Firenze), Ospedaletto (Pisa) facendosi carico di tutto il personale dipendente;

Visto il verbale di accordo tra la società Foods - Italy S.r.l., la società Dis.Pr.Al. S.r.l. Unipersonale, la società Alfa S.n.c. di Lombardi G. & C. e le OO.SS.LL. in cui le parti hanno convenuto che la società Alfa S.n.c. di Lombardi G. & C. subentrerà con contratto d'affitto d'azienda nella gestione delle attività commerciali già esercitate dalla società Dis.Pr.Al. S.r.l. Unipersonale in Massa, alle condizioni e patti, relativamente al personale dipendente, stabilite nell'accordo sindacale;

Visto il verbale d'accordo tra le società Cometa S.r.l. Unipersonale, la società Foods - Italy S.r.l., la società So.Ge.Co. di Signorini Paolo & C. S.n.c. e le OO.SS.LL. in cui le parti hanno convenuto che la So.Ge.Co. di Signorini Paolo & C. S.n.c. subentrerà con contratto di affitto d'azienda nella gestione delle attività commerciali già esercitate dalla società Cometa S.r.l. Unipersonale in Livorno, facendosi carico di tutto il personale dipendente;

Visto il verbale d'accordo tra la società Giove S.r.l., la società Foods-Italy S.r.l., la Società Labronica Supermercati di Colomba Mauro & C. S.n.c., e le OO.SS.LL. in cui le parti hanno convenuto che la società Labronica Supermercati di Colomba Mauro & C. S.n.c. subentrerà con contratto d'affitto d'azienda nella gestione dell'attività commerciale già esercitata dalla società Giove S.r.l. in Livorno, facendosi carico di tutto il personale dipendente;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere i benefici previsti dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le articolazioni di seguito indicate:

Zona Market S.r.l. per 15 lavoratori di Livorno, 9 di Campi Bisenzio (Firenze), 9 di Sarzana (La Spezia), 8 di Empoli (Firenze), 6 di Viareggio (Lucca), 6 di Capannori (Lucca), 8 di Ospedaletto (Pisa), già assegnati alla società S.I.D.A.L. S.r.l. con decreto ministeriale del 6 novembre 1997;

Alfa S.n.c. di Lombardi G. & C. per 18 lavoratori di Massa già assegnati alla società Dis.Pr.Al. S.r.l. con decreto ministeriale del 6 novembre 1997;

So.Ge.Co. di Signorini Paolo & C. S.n.c. per 11 lavoratori di Livorno già assegnati alla società Cometa S.r.l. Unipersonale con decreto ministeriale del 6 novembre 1997;

Labronica Supermercati di Colomba Mauro & C. S.n.c. per 10 lavoratori di Livorno già assegnati alla società Giove S.r.l. con decreto ministeriale del 6 novembre 1997.

Roma, 29 novembre 1999

Il direttore generale: CARLÀ

99A10580

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1999.

Equipollenza delle lauree in economia bancaria, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ed economia assicurativa e previdenziale alla laurea in economia e commercio.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza delle lauree in economia bancaria, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ed economia assicurativa e previdenziale alla laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dalla facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative) dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 1° luglio 1999;

Decreta:

Le lauree in economia bancaria, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ed economia assicurativa e previdenziale conferite da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale sono equipollenti alla laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 217

99A10596

DECRETO 1° dicembre 1999.

Inserimento della regione Valle d'Aosta nell'elenco allegato al decreto ministeriale 27 luglio 1999, concernente: «Modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'ordinamento nella scuola secondaria»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999, «Modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria»;

Vista la nota della regione Valle d'Aosta in data 20 settembre 1999, protocollo n. 40430.5.SS con la quale si comunica l'attivazione della scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria tramite convenzione con le Università di Torino, Grenoble e Liegi;

Considerato che tale convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 17, comma 98, della legge n. 127/1997, con una sola università italiana, non ha carattere di convenzione interuniversitaria;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 27 luglio 1999 è inserita la regione Valle d'Aosta.

Art. 2.

Alla regione Valle d'Aosta sono assegnati trentasette posti per la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria gestita in convenzione con l'Università di Torino ai sensi dell'art. 17, comma 98, della legge n. 127/1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A10581

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Assistance 2000 S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 01365).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza rilasciata alla Assistance 2000 S.p.a.;

Vista la delibera assunta in data 10 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Assistance 2000 S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assistance 2000 S.p.a., con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

«Art. 1 (Denominazione - sede - durata). — Modifica della denominazione sociale da "Assistance 2000 S.p.a." a "Meie Assistenza S.p.a."».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10583

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 1999.

Autorizzazione alla società Allstate Diretto - Assicurazioni danni S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni indicati al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01364).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista l'istanza in data 9 giugno 1998, con la quale la Allstate Diretto - Assicurazioni danni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami infortuni, limitatamente alle persone trasportate, corpi di veicoli terrestri, r.c. autoveicoli terrestri, tutela giudiziaria e assistenza di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 26 novembre 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito alla richiesta soprarichiamata presentata dalla società Allstate Diretto - Assicurazioni danni S.p.a.;

Dispone:

La società Allstate Diretto - Assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, piazza Monte Titano, 10, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami infortuni, limitatamente alle persone trasportate, corpi di veicoli terrestri, r.c. autoveicoli terrestri, tutela giudiziaria e assistenza di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10584

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 3 dicembre 1999.

Circolare concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'unità di gestione del Centro decisionale nazionale per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. *Millennium Bug*).

A tutte le Amministrazioni

1. PREMESSA.

Come è noto, in ottemperanza alle raccomandazioni formulate in ambito internazionale, sia da parte della Commissione europea sia in occasione del *summit* del G8 del 17 maggio 1998, è stato istituito il Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 («Comitato anno 2000» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998), per far fronte ai disagi che potranno verificarsi nei sistemi informatici e computerizzati in conseguenza del cambio di data al passaggio all'anno 2000. Tale Comitato ha segnalato la necessità di organizzare un presidio idoneo a vigilare su possibili interruzioni o malfunzionamenti nell'erogazione di servizi essenziali per la comunità nazionale.

2. ASPETTI GENERALI SULLA GESTIONE DEL CD. *MILLENNIUM BUG*.

Il Piano nazionale di continuità ed emergenza per la gestione del problema informatico (allegato 1), elaborato dal citato Comitato e approvato dal Comitato di Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1999, prevede la costituzione di una unità di gestione del cd. *Millennium Bug* presso il Centro decisionale nazionale (CDN) di Forte Braschi, alla quale è devoluto il coordinamento ed il controllo a livello strategico dell'evoluzione dell'eventuale situazione di crisi.

L'unità di gestione ha il compito di:

raccogliere e valutare in termini di impatto i dati relativi alla situazione del Paese, informando l'autorità politica;

trasmettere al Comitato di Ministri e, eventualmente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, notizie sull'evolversi del quadro globale;

distribuire le informazioni ai soggetti interessati;

fornire la comunicazione nei confronti dei *media;*

effettuare il necessario coordinamento tra le amministrazioni e le infrastrutture;

fornire orientamenti e indirizzi in caso di inconvenienti di rilevante entità.

Considerato che taluni riflessi del problema informatico potrebbero determinare le condizioni per l'applicabilità della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile», la gestione dell'eventuale situazione di crisi dovrà comunque ispirarsi, sul piano operativo, ai contenuti di tale disciplina legislativa.

3. ORGANIZZAZIONE.

In aderenza al modello organizzativo-funzionale del piano di continuità ed emergenza del Comitato anno 2000, è stato elaborato il seguente quadro organizzativo per la gestione del cd. *Millennium Bug* (v. schema funzionale, allegato 2).

In particolare:

a) il Comitato di Ministri ed il Sottosegretario di Stato esercitano la vigilanza strategica sull'evolversi della situazione, in merito alla quale vengono informati dal direttore dell'unità di gestione, soprattutto qualora si verifichino situazioni di rischio, disservizi o incidenti;

b) il direttore dell'unità di gestione, avente qualifica di prefetto, assicura il funzionamento dell'unità medesima. A tal fine:

- coordina l'attività degli incaricati dei Ministri;
- valuta l'impatto, sul piano nazionale, di eventi verificatisi localmente, nonché l'opportunità di informarne l'autorità politica;
- si avvale della consulenza e dell'assistenza del Comitato anno 2000, del suo direttore tecnico nonché del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- fornisce elementi al portavoce;
- mantiene i contatti con i comitati provinciali per l'euro e l'anno 2000 (CEP 2000);
- promuove le iniziative necessarie per l'adozione delle misure d'emergenza;

c) gli incaricati dei Ministri esercitano la sorveglianza sull'evolversi della situazione nei relativi ambiti funzionali di competenza, nonché sull'amministrazione di appartenenza e su quelle vigilate;

d) il portavoce cura le attività di comunicazione;

e) il direttore tecnico del Comitato anno 2000 collabora con il direttore dell'unità di gestione assicurando il controllo e il monitoraggio;

f) il consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri svolge attività di consulenza e assistenza per il coordinamento generale delle operazioni;

g) il responsabile della rete delle telecomunicazioni collabora con il direttore dell'unità di gestione, assicurando le comunicazioni fra il CDN e le istituzioni nonché con i gestori dei servizi di pubblica utilità.

L'unità di gestione è ubicata presso i locali del CDN di Forte Braschi ed utilizza le infrastrutture logistiche e di comunicazione predisposte per l'esigenza.

La stessa unità sarà pienamente operativa a partire dal 15 dicembre 1999; il periodo di presidio (cd. *roll-over*) inizierà dalle ore 9 del 31 dicembre 1999. Il funzionamento a ranghi completi o a regime ridotto ovvero la sospensione dello stato di presidio e delle connesse attività saranno decisi sulla base della situazione del momento e previa approvazione dell'autorità politica.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Sottosegretario di Stato: BASSANINI

ALLEGATO 1



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO ANNO 2000

UFFICIO ESECUTIVO

PIANO NAZIONALE DI CONTINUITÀ ED EMERGENZA PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA INFORMATICO DELL'ANNO 2000 (Y2k)

ROMA, 24 NOVEMBRE 1999

PREMESSA.

Come noto, le calamità che impattano sulla comunità civile si presentano nella più parte dei casi inaspettativamente, con modalità impreviste e in località sovente inimmaginabili; talora, invece, sono previste o prevedibili ma le relative previsioni non vengono prese in considerazione o si stima che la probabilità del loro accadimento sia talmente bassa che non valga la pena di predisporre misure per attenuarne gli effetti, anche in riferimento al fatto che tali azioni comportano uno sforzo progettuale, realizzativo e finanziario spesso non indifferente.

In ogni caso, tuttavia, ove la calamità si verifichi, l'efficacia della sua gestione e l'attenuazione dei danni che può comportare dipendono in larga misura non solo dalle predisposizioni effettuate *ex-ante*, ma anche dalla qualità, tempestività, professionalità, organizzazione, armonizzazione e livello di coordinamento dei vari soggetti che intervengono *ex-post* per gestire le connesse emergenze e ripristinare la continuità dei servizi essenziali alla comunità civile.

Il presente documento intente delineare un modello organizzativo per la gestione in Italia degli eventuali problemi che si dovessero verificare in occasione del cosidetto «Problema informatico dell'Anno 2000» (altresì chiamato *millennium bug* o «Y2k»), consistente nella errata interpretazione da parte di sistemi informativi e di sistemi computerizzati di automazione industriale della codifica dell'anno con solo 2 cifre.

Tale problema è in una certa misura assimilabile ad una calamità, anche se prevista. Esso infatti può determinare il blocco o il malfunzionamento di servizi essenziali alla comunità civile, produrre danni a persone o a cose, indurre effetti a catena in ragione dell'interconnessione delle reti industriali e commerciali, stimolare l'insorgere di comportamenti criminosi.

Il presente documento, rappresenta l'aggiornamento al 31 ottobre 1999 del documento già presentato in data 8 settembre al Comitato dei Ministri e da questo approvato in data 14 ottobre. Esso costituisce il risultato di attività di approfondimento svolte nel mese di ottobre dall'Ufficio esecutivo del Comitato anno 2000, dal Ministero dell'interno, dalla Protezione civile, dagli altri Dicasteri interessati, nonché dai soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse nazionale.

Esso, ovviamente, non intende sostituire le normative in essere presso i soggetti che istituzionalmente si occupano di calamità, di disservizi e di incidenti che interessano la comunità civile, ma rappresenta una iniziativa, derivante da esperienze, prassi e lezioni apprese in evenienze similari, atta a convogliare in maniera organica gli sforzi di ciascun soggetto pubblico o privato verso la migliore gestione della nuova emergenza relativa al Problema informatico dell'anno 2000, al fine di minimizzarne gli eventuali danni diretti e indiretti.

A tutti coloro (rappresentanti di istituzioni, rappresentanti di infrastrutture, componenti del Comitato anno 2000) che hanno intensamente collaborato alla produzione dei risultati, un commosso apprezzamento per il valore professionale e il senso di responsabilità dimostrati.

Il direttore tecnico: LEGGIO

INTRODUZIONE.

Una calamità viene definita come un evento previsto o imprevisto che è causa di danni anche irreparabili a persone, a cose e all'ambiente, i cui effetti — data la dimensione, estensione e l'intensità dei disservizi e degli incidenti connessi all'evento calamitoso — non possono essere trattati con il consueto strumentario metodologico, organizzativo e con le medesime risorse di cui sono di norma dotati i servizi di emergenza e le autorità locali.

In taluni casi come ad esempio, per le industrie a rischio, è possibile sia elaborare piani di prevenzione dei disservizi e degli incidenti, sia disporre di norme consolidate di cautela che riducono la probabilità di accadimento dei disservizi e degli incidenti e di assunzione di decisioni errate in condizioni di emergenza, una volta che questi si sono verificati.

Le calamità, peraltro (specie se impreviste o se imprevedibili per quanto riguarda i loro effetti come nel caso del Problema informatico

dell'anno 2000), possono indurre conseguenze molto ampie sulla società civile, la cui gestione talora travalica le competenze e le strutture per l'emergenza delle autorità locali e richiede risorse e capacità di gestione più ampie ed intense.

Sorge in tal caso la necessità di una risposta coordinata, dove le competenze e le risorse delle autorità locali siano adeguatamente supportate da competenze e risorse di autorità centrali nell'ambito di un quadro armonico dove venga evitato sia il rischio della sovrapposizioni di attività, sia il rischio di carenze, e dove siano esplicite le responsabilità del coordinamento.

Le azioni di gestione dell'emergenza e del ripristino della continuità dei servizi devono quindi svolgersi in un contesto integrato predisposto in anticipo, dove le professionalità di ciascun soggetto partecipante alla gestione dell'emergenza e al ripristino della continuità dei servizi siano sfruttate al massimo.

Gli obiettivi attesi da una risposta coordinata sono tesi a fornire un contributo al perseguimento degli obiettivi normalmente svolti dai soggetti istituzionalmente preposti alla gestione delle calamità e precisamente a:

- salvare vite umane;
- alleviare le sofferenze;
- prevenire fenomeni di «escalation» dei disservizi e degli incidenti;
- salvaguardare l'ambiente;
- proteggere i beni delle persone;
- facilitare le attività di investigazione e l'opera della Magistratura;
- mantenere ad un livello appropriato l'erogazione dei servizi infrastrutturali essenziali;
- ripristinare al più presto le condizioni di normalità;
- promuovere le attività di reazione e autoricostruzione positiva da parte delle persone;
- valutare l'efficacia delle azioni svolte al fine di migliorarle in futuro;
- informare correttamente il pubblico.

TECNICHE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA.

L'esperienza riveniente dalla gestione di calamità suggerisce talune buone pratiche riassumibili in quanto segue:

- i piani di gestione dell'emergenza devono essere flessibili e non rigidi, in ragione del fatto che le calamità possono avere accadimenti imprevisti e assumere modalità impreviste;
- quando si verifica una calamità, nello sviluppo del piano per la gestione dell'emergenza, bisogna dare priorità alle azioni di risposta ai disservizi e agli incidenti connessi alla calamità piuttosto che all'indagine delle cause per cui la calamità si è verificata;
- la gestione dell'emergenza, per essere efficace, deve essere integrata nell'organizzazione che gestisce i disservizi e gli incidenti routinari e non sovrapporsi ad essa o soverchiarla;
- le attività di ciascuna organizzazione devono essere integrate tra loro;
- le varie organizzazioni o autorità devono agire in maniera coordinata;
- non esiste un modello universale di risposta alle calamità, in ragione dell'estrema variabilità di esse: nella fattispecie trattata dal presente documento, è pertanto necessario definire un modello organizzativo funzionale specifico per il Problema informatico dell'anno 2000;
- il modo con cui si gestirà una emergenza dipende molto dalla valutazione che ne fornisce il servizio di emergenza locale che per primo interviene sul luogo dell'accaduto;
- di norma, tale valutazione è fornita dai servizi che gestiscono l'ordine pubblico o gli interventi (Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco o Guardia di finanza);
- sul luogo dell'accaduto è necessario stabilire un punto di coordinamento tra i vari soggetti interessati alla gestione dell'emergenza e al ripristino della continuità dei servizi e che, di norma, è affidato ad uno dei soggetti che gestiscono l'ordine pubblico o gli interventi;
- ove necessario, il soggetto che gestisce il coordinamento istituisce un cordone di protezione dell'area dove si è verificato l'incidente ed eventualmente un ulteriore cordone più ampio dove si realizzano tutte le attività di gestione dell'emergenza e del ripristino della continuità dei servizi.

In riferimento a quanto sopra indicato, alla particolarità del Problema informatico dell'anno 2000, alla necessità di coinvolgere tutti i soggetti addetti istituzionalmente alla trattazione dei disservizi e degli incidenti, delle emergenze e del ripristino della continuità dei servizi, nonché alle determinazioni assunte in merito da altri Paesi, è stato concordato un «Modello funzionale-organizzativo del Piano di continuità ed emergenza» (successivamente chiamato il «Modello») esposto sotto forma di diagramma nell'interno del documento.

COMANDO, CONTROLLO E COORDINAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DI CONTINUITÀ ED EMERGENZA.

Al fine di massimizzare l'efficacia della gestione di eventuali disservizi e incidenti da ascrivere alla crisi informatica dell'anno 2000, i servizi di emergenza di tipo nazionale devono essere strettamente interconnessi con quelli locali e con tutti gli altri soggetti interessati.

Il «Modello» è stato ipotizzato per cogliere i seguenti obiettivi:

- permettere a ciascun soggetto che opera nella gestione di ciascun incidente di tarare la propria azione di risposta ad una emergenza in modo coordinato con quella degli altri;
- far sì che ciascun soggetto che opera nella gestione di ciascun incidente comprenda il proprio ruolo al fine di una risposta coordinata;
- chiarire come i differenti livelli di comando, controllo e coordinamento interagiscono tra loro;
- adottare un grado di flessibilità coerente con le circostanze locali.

Il «Modello» è definito nel seguente modo:

è strutturato in tre livelli di comando, controllo e coordinamento: livello operativo, livello tattico e livello strategico. La necessità di attivare tutti i livelli dipende dalla gravità e dalla estensione del disservizio o dell'incidente occorso; di norma, tuttavia i disservizi e gli incidenti a causa della loro dimensione modesta sono trattati a livello operativo.

Se un soggetto attiva il livello successivo (l'attivazione dei livelli avviene dal basso verso l'alto, secondo una tipica procedura di «escalation»), ciò deve riflettersi anche sugli altri soggetti. La definizione dei livelli pertanto serve per usare una terminologia comune e per orientarsi verso una organizzazione comune nei confronti della gestione dell'incidente.

La contemporanea presenza sul luogo dell'incidente ed eventualmente nei livelli successivi di più soggetti porta naturalmente alla necessità di una funzione di comando, controllo e coordinamento, coerente con il Sistema nazionale di protezione civile, come definito dalla legge n. 225/1992.

Nel «Modello», le dipendenze verticali (di norma gerarchiche) e le dipendenze orizzontali (funzionali o gerarchiche) sono espresse graficamente da frecce la cui punta è orientata verso il soggetto a cui compete il comando, il controllo e il coordinamento.

Livello operativo.

A livello operativo, viene attuata la gestione immediata del disservizio o dell'incidente.

Al verificarsi essi, intervengono sul luogo dell'evento i servizi di emergenza i quali prendono le necessarie misure, valutano la estensione del problema riscontrato e agiscono a livello comunale e provinciale secondo responsabilità precise definite dalla legge n. 225/1992.

Alla gestione del problema concorrono i gestori dei servizi essenziali (energia, acqua, telecomunicazioni, ecc.) interessati, secondo le loro normali procedure standard di gestione dei disservizi e degli incidenti.

Nel «Modello», i soggetti interessati a livello operativo sono di norma:

- Vigili del fuoco;
- Polizia di Stato;
- Carabinieri;
- Guardia di finanza;
- Strutture comunali di polizia, vigilanza, ecc.;
- Servizi locali di emergenza (ambulanze, ecc.);
- Strutture sanitarie;
- Infrastrutture locali (energia, telecomunicazioni, ecc.).

A tali soggetti possono eventualmente aggiungersi i media locali, in dipendenza della gravità del disservizio o dell'incidente.

Ove l'estensione del problema fosse ampia, sarà tuttavia necessario attivare un livello di gestione superiore e cioè il livello tattico.

Livello tattico.

A livello tattico, viene attuato un coordinamento tra i vari soggerti, si definisce un piano per stabilire le priorità delle azioni e l'allocazione delle risorse, nonché per definire la richiesta di eventuali risorse aggiuntive.

Dato l'intervento di più soggetti, appartenenti a entità diverse è necessaria l'istituzione di un punto di controllo e di coordinamento dove si possano esplicare anche funzioni di comando.

In riferimento alla problematica del problema informatico dell'anno 2000, tale funzione sarà espletata dal Sistema nazionale di protezione civile, e le relative informazioni saranno riportate alla unità nazionale di crisi la quale si collegherà con le unità nazionali di crisi di altri paesi. Data la diffusione mondiale del problema informatico dell'anno 2000 infatti, informazioni su eventi similari e sulle tecniche adottate per gestirli potrebbero risultare molto utili.

Nel «Modello», i soggetti interessati a livello tattico sono:

- Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- La Segreteria speciale anno 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Le prefetture e i comitati provinciali per l'Euro e per il 2000 (CEP 2000);
- I comuni;
- Il livello tattico dei soggetti che hanno operato a livello operativo;
- Le strutture sanitarie attrezzate per le emergenze;
- Le infrastrutture a livello locale, provinciale e regionale;
- I media regionali, provinciali e locali.

Il «Focal point» del livello tattico è costituito dal punto di coordinamento dove vengono esercitate, da parte dei livelli istituzionali individuati dalla legge n. 225/1992, le responsabilità di comando, controllo e coordinamento, vengono assunte le decisioni a livello tattico, si stabiliscono i collegamenti con tutti i soggetti interessati, si gestisce la logistica, ecc.

Ove si giudichi che le risorse e le capacità di gestione dei soggetti coinvolti a livello tattico siano insufficienti, sarà necessario attivare il massimo livello di comando, controllo e coordinamento e cioè il livello strategico.

Livello strategico.

È il livello in cui si definisce il contesto in cui operano i livelli tattici e si prendono le decisioni fondamentali a livello Paese e i piani di ritorno alla normalità.

Fanno parte del livello strategico i seguenti soggetti:

- Il Comitato dei Ministri che si avvale dell'Unità nazionale di crisi collegata con le Unità nazionali di crisi degli altri Paesi;
- Il sistema di Coordinamento nazionale della protezione civile;
- Il Comitato anno 2000, che si avvale del relativo ufficio esecutivo;
- le Unità nazionali istituzionali di crisi;
- le Unità nazionali di crisi delle infrastrutture (energia, telecomunicazioni, ecc.).

COORDINAMENTO, COMANDO E CONTROLLO STRATEGICO.

Il coordinamento, comando e controllo strategico si effettua tramite una rete organizzativa e comunicativa che fa capo a più entità fondamentali:

- Il Comitato dei Ministri che promuove e coordina l'assunzione delle decisioni;
- L'Unità nazionale di crisi, identificata nella sala operativa del Centro decisionale nazionale (CDN) della Presidenza del Consiglio, sito in Forte Braschi in Roma, che ha i seguenti compiti:

  a) raccogliere, filtrare, interpretare e valutare in termini di impatto i dati relativi alla situazione del Paese, tramutandoli in informazioni che possano consentire l'assunzione di decisioni;

  b) riportare alla sala situazioni le notizie rilevanti da trasmettere al Comitato dei Ministri o, eventualmente, al Presidente del Consiglio;

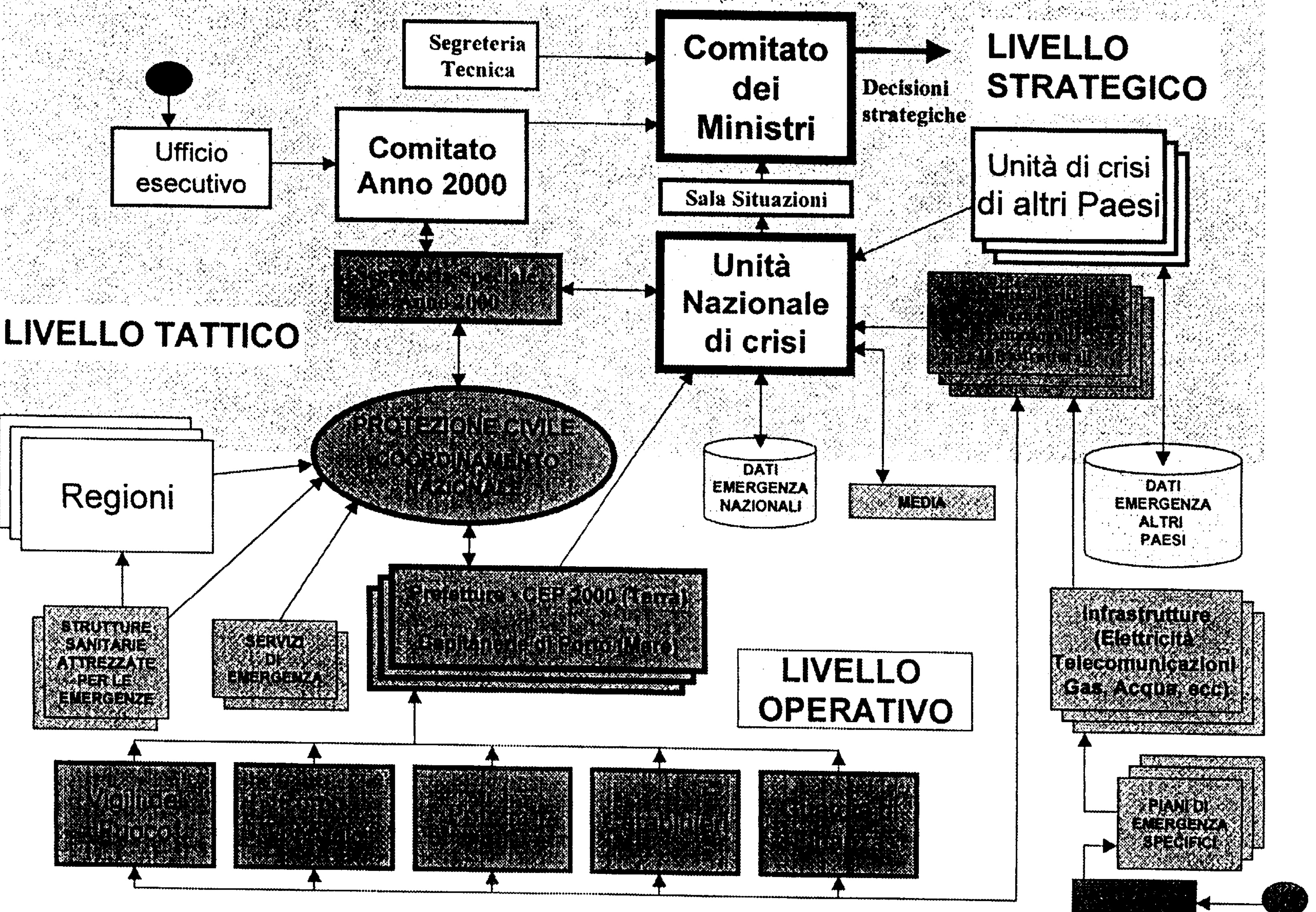
- il sistema di Coordinamento della protezione civile, che espleta i compiti definiti dalla legge n. 225/1992;
- la sala situazioni della Presidenza del Consiglio, sita in Palazzo Chigi in Roma, che ha il seguente compito:

  a) riportare le notizie rilevanti al Comitato dei Ministri o, eventualmente al Presidente del Consiglio;

- le Unità nazionali istituzionali e infrastrutturali di crisi, che hanno i seguenti compiti:

  a) informare i livelli decisionali competenti di ogni situazione meritevole di interesse strategico;

  b) assumere le iniziative che sono state definite a livello strategico.


MODELLO ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE DEL PIANO DI CONTINUITA' ED EMERGENZA
Segreteria Tecnica
Comitato dei Ministri
Decisioni strategiche
LIVELLO STRATEGICO
Ufficio esecutivo
Comitato Anno 2000
Sala Situazioni
Unità di crisi di altri Paesi
Unità Nazionale di crisi
LIVELLO TATTICO
PROTEZIONE CIVILE COORDINAMENTO NAZIONALE
Regioni
DATI EMERGENZA NAZIONALI
MEDIA
DATI EMERGENZA ALTRI PAESI
Prefetture - CEP 2000 (Terra)
Capitanerie di Porto (Mare)
STRUTTURE SANITARIE ATTREZZATE PER LE EMERGENZE
SERVIZI DI EMERGENZA
LIVELLO OPERATIVO
Infrastrutture (Elettricità, Telecomunicazioni, Gas, Acqua, ecc)
PIANI DI EMERGENZA SPECIFICI

LIVELLI DI PRESIDIO DURANTE IL ROLL OVER.

Ferme restando le iniziative per fronteggiare l'emergenza che saranno attuate dal Sistema nazionale di protezione civile, l'Unità nazionale di crisi, la sala situazioni, e le Unità nazionali istituzionali e infrastrutturali di crisi dovranno essere presidiate 24 ore su 24, a partire dalle ore 9 del 31 dicembre 1999, momento a partire dal quale è stabilito il periodo di roll over, salvo diverse sopravvenute evenienze.

I livelli di presidio saranno dismessi non appena sarà dichiarato il termine del periodo di roll over.

Il termine del periodo di roll over sarà dichiarato dal Presidente del Consiglio, sentito il Comitato dei Ministri.

PORTAVOCE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI.

Durante il periodo di roll over (ed eventualmente nei periodi antecedenti e susseguenti il periodo di roll over), la Presidenza del Consiglio si avvarrà di un portavoce, dedicato al problema informatico dell'anno 2000.

PIANO DELLE ATTIVITÀ.

Allo stato, il Piano delle attività è il seguente:

Entro il 31 ottobre:

- implementazione tecnica del Piano;
- identificazione e assegnazione delle risorse.

In riferimento a tale scadenza, si registrano taluni ritardi: infatti, la definizione tecnica del Piano è stata effettuata, ma l'implementazione tecnica ancora non è iniziata; sono stati identificati i soggetti istituzionali e infrastrutturali che parteciperanno al Piano, ma ancora non sono state identificate le risorse umane. È ancora da designare il responsabile del Piano nazionale di continuità ed emergenza. Le riunioni di approfondimento hanno inoltre evidenziato talune carenze di analisi della continuità di servizio a livello del sistema complessivo, che hanno generato attività atte a colmarle al più presto. Tali problematiche devono essere assolutunente risolte entro il 30 novembre p.v.

Entro il 30 novembre:

- test, verifiche e collaudi tecnico-funzionali del Piano.

Entro il 30 dicembre:

- messa in esercizio del Piano.

Dalle ore 9 del 31 dicembre in poi:

- inizio del periodo di roll over.

Data da destinarsi:

- dichiarazione della cessazione del periodo di roll over.

AGGIORNAMENTI DEL PIANO NAZIONALE DI CONTINUITÀ ED EMERGENZA.

Il presente Piano, a seguito delle implementazioni e arricchimenti conseguenti allo sviluppo delle attività previste, sarà verificato ai fini di eventuali aggiornamenti in corrispondenza delle seguenti date:

a) 30 novembre 1999;

b) 20 dicembre 1999.

INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI DEL CENTRO DECISIONALE NAZIONALE (CDN).

Il Centro decisionale nazionale (CDN), collocato in Forte Braschi a Roma, è la struttura in cui confluiscono tutte le informazioni disponibili, a livello nazionale e internazionale, su possibili inconvenienti dovuti al *Millennium Bug.*

Nella CDN saranno presenti collegamenti con le varie fonti informative e risiederà, per tutta la durata dell'emergenza, un gruppo di esperti di istituzioni e infrastrutture che valuterà e analizzerà le informazioni ricevute, proporrà le azioni necessarie e attiverà, se ritenuto necessario, il livello decisionale superiore, costituito dal Comitato dei Ministri.

Dal Centro decisionale nazionale potranno essere impartite disposizioni a tutti gli organismi collegati, qualora l'insieme delle segnalazioni ricevute dovesse prefigurare l'insorgenza di problemi di rilevanza nazionale.

Eventi di impatto limitato saranno gestiti dalle strutture territoriali competenti secondo modalità e prassi vigenti; il CDN acquisirà tali informazioni solo a titolo informativo.

Il sistema di collegamenti previsto, schematizzato nella figura esposta alla fine del documento, prevede quattro tipologie di collegamento:

- linee protette (in cavedi proprietari e con criptazione dei segnali);
- linee CDA (circuiti diretti analogici) con continuità galvanica, quindi esenti da problemi legati al cambio di data;
- ponti radio privati;
- connessioni satellitari.

Le linee protette consentono il collegamento:

- alla sala situazioni di Palazzo Chigi, presidiata da funzionari che dovranno allertare il comitato dei Ministri, ove richiesto dal Gruppo di valutazione di Forte Braschi;
- agli organismi militari della NATO.

Sono collegate con circuiti diretti analogici le sale operative delle seguenti organizzazioni, che dispongono di reti e collegamenti proprietari:

- Società autostrade, attraverso la cui rete, posata lungo le autostrade gestite in concessione e possibile raggiungere in voce tutti i caselli autostradali, presidiati 24 ore al giorno;
- Società Albacom, attraverso le cui infrastrutture si accede alla rete di France Telecom per servizi voce e dati;
- Società Wind, attraverso le cui infrastrutture si accede alla rete fissa privata dell'ENEL e alla rete di British Telecom per servizi voce e dati;
- Ferrovie dello Stato, attraverso la cui rete, posata lungo le strade ferrate, e possibile raggiungere in voce tutti le stazioni italiane, presidiate 24 ore al giorno;
- Società Telecom Italia mobile, che gestisce oltre 17 milioni di utenze di radiomobile;
- Società Telecom Italia, che gestisce oltre 25 milioni di utenti di telefonia fissa.

Le postazioni di cui sopra, sono gestite da personale delle singole società che ne assicura il presidio per tutta la durata del periodo di emergenza.

Sono collegate con ponti radio privati le sale operative delle seguenti organizzazioni:

- Ministero degli interni, attraverso il quale si accede, sempre tramite ponti radio proprietari, alle prefetture, le questure e alcuni commissariati;
- Arma dei carabinieri, in contatto con tutte le diramazioni territoriali, fisse e mobili, attraverso ponti radio privati;
- Guardia di finanza, in contatto con tutte le diramazioni territoriali, fisse e mobili, attraverso ponti radio privati;
- Guardia costiera, che dispone di una propria rete che collega tutte le capitanerie di porto;
- Società SNAM, in contatto, attraverso il sistema PMR privato, con il Centro di dispacciamento di Milano e le Stazioni di distribuzione del metano in tutta Italia e in Algeria;
- Società ENEL, in contatto, attraverso il proprio sistema RIAM, con tutte le centrali di produzione e distribuzione dell'energia elettrica in Italia;
- RAI, in contatto, attraverso propri ponti radio, con tutti i trasmettitori radiotelevisivi funzionanti in Italia.

Le postazioni di cui sopra sono realizzate utilizzando terminali radio istallati presso la struttura del CDN e gestiti da personale delle singole organizzazioni o società che ne assicura il presidio per tutta la durata del periodo di emergenza.

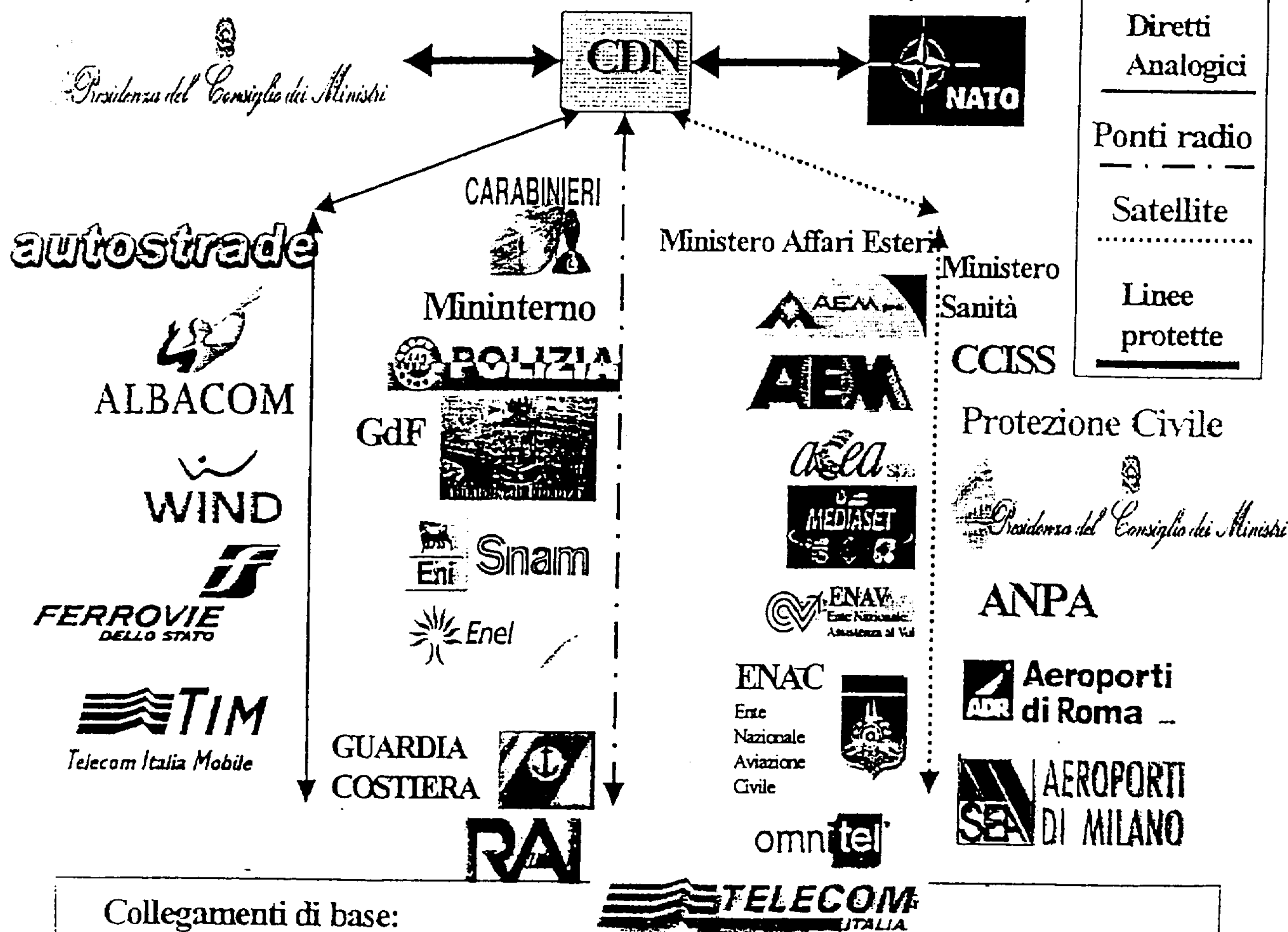
Sono collegate con collegamento satellitare (Globastar) le sale operative delle seguenti organizzazioni:

- Ministero degli affari esteri, che ha attivato un collegamento voce e dati con numerose ambasciate e consolati di Paesi in via di sviluppo (particolarmente critici per gli effetti del (*Millennium Bug*), via Inmarsat;
- Azienda elettrica municipale di Milano, responsabile dell'erogazione di elettricità e acqua nel comune di Milano;
- Azienda elettrica municipale di Torino, responsabile dell'erogazione di elettricità e acqua nel comune di Torino;

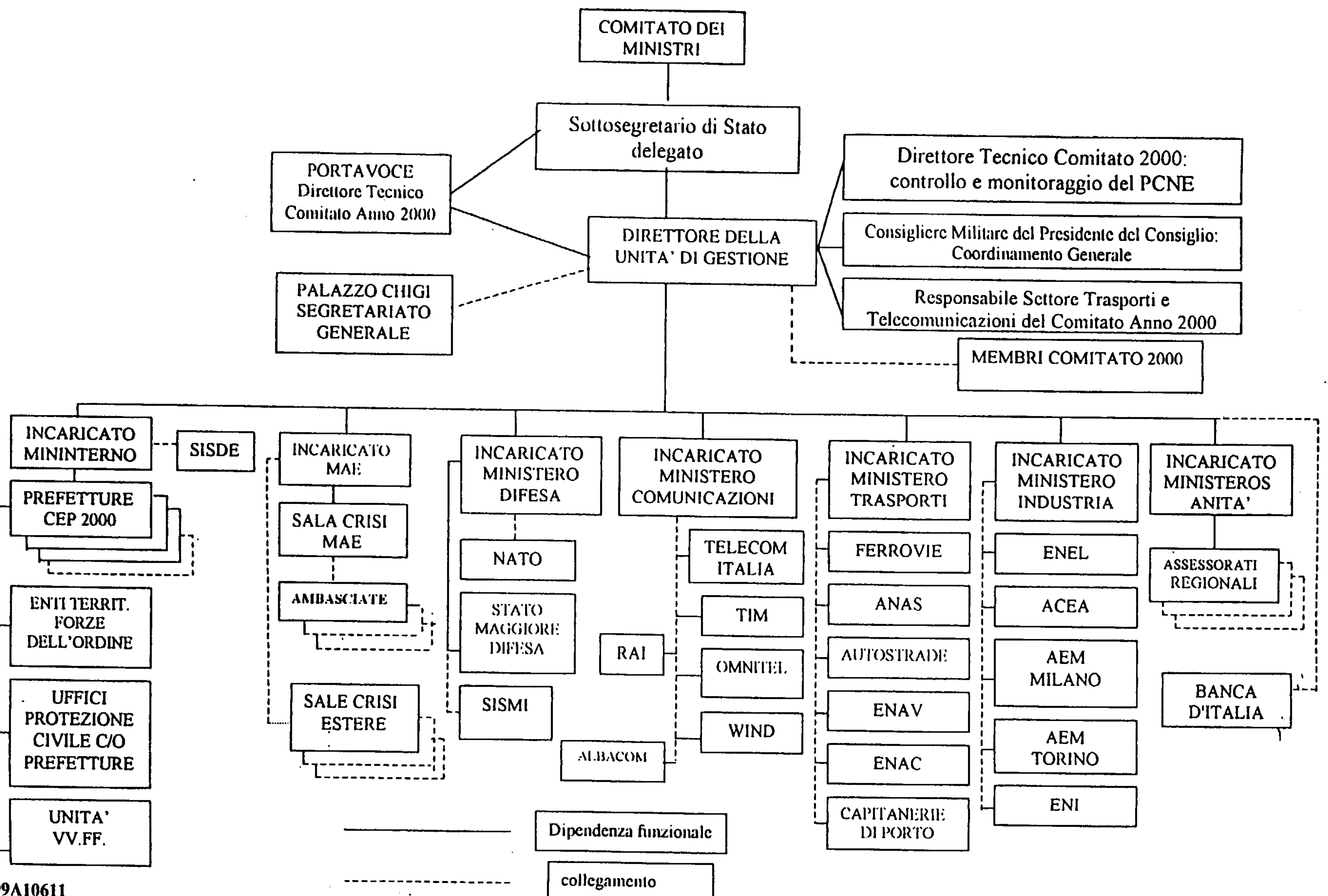
- ACEA di Roma, responsabile dell'erogazione di elettricità e acqua nel comune di Roma;
- Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), responsabile del controllo del traffico aereo e in stretto collegamento con analoghi organismi stranieri;
- Ente nazionale aviazione civile (ENAC), responsabile del controllo della rete aeroportuale e in stretto collegamento con analoghi organismi stranieri;
- Società Omnitel, che gestisce oltre 8 milioni di utenze di radiomobile;
- Aeroporti di Milano (SEA), che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa;
- Aeroporti di Roma (ADR), che gestisce gli aeroporti di Roma Ciampino e di Roma Fiumicino;
- Agenzia nazionale protezione ambiente (ANPA), che gestisce la sicurezza degli impianti nucleari italiani, è in contatto in real-time con analoghi organismi esteri, ed è in grado di fornire indicazioni specialistiche;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di disporre di un ulteriore back-up della linea protetta;
- Protezione Civile, per coordinare interventi specifici, anche non dipendenti dal *Millennium Bug*;
- CCISS, per ottenere informazioni tempestive sullo stato della circolazione stradale anche al di fuori del sistema autostradale gestito dalla Società autostrade.

I collegamenti di cui sopra, sono realizzati mediante telefoni satellitari che utilizzano la costellazione Globalstar (a bassa quota, LEO); la distanza dei punti terminali terrestri è tale da consentire il collegamento ad un unico satellite in ogni istante; quindi non c'è alcun coinvolgimento di infrastrutture terrestri fisse.

Nei locali del CDN saranno istallati due telefoni satellitari, dotati di antenna esterna, mentre, in ciascuna delle sale operative delle organizzazioni o enti indicati, sarà istallato un telefono satellitare dotato di antenna esterna. Non è quindi previsto il presidio, presso la struttura del CDN, di personale delle suddette organizzazioni o enti.



ALLEGATO 2



99A10611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente Consulta evangelica, in Napoli/Secondigliano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1999, registro n. 3 Interno, foglio n. 46, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente Consulta Evangelica, con sede in Napoli/Secondigliano.

99A10585

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 ottobre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali concernente: «Istituzione di zone di riposo biologico al largo delle coste romagnole e marchigiano-romagnole». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, seconda colonna, terzo rigo dove è scritto: «... sono completate;», leggasi: «... sono *quasi* completate;».

99A10586

Comunicato relativo alla deliberazione 6 agosto 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Rediser II, per il periodo 1996-1999. (Deliberazione n. 149/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 33, sono apportate le seguenti correzioni:

nella prima colonna:

nel titolo, dove è scritto: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria *Rediser* II, per il periodo 1996-1999», leggasi: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria *Resider* II, per il periodo 1996-1999»;

nella seconda colonna:

nelle premesse, al settimo rigo, dove è scritto: «... e di altri soggetti interessati, ...», deve leggersi: «... e di altri soggetti *pubblici* interessati, ...»;

nel dispositivo, al punto 1, lettera *b)*, al terzo rigo dove è scritto: «... con la presente *delebera*;», leggasi: «... con la presente *delibera*;»;

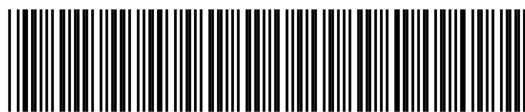
inoltre, al punto 2, al terzo rigo dove è scritto: «... sulla base *di motivate richieste* inoltrate ...», deve leggersi: «... sulla base *delle richieste* inoltrate ...».

99A10587

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



L. 1.500
€ 0,77